



## SEGRETERIE E COORDINAMENTI PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO - CATANIA

Catania, 11 Febbraio 2013

Al Comandante Provinciale  
Vigili del Fuoco Catania  
**Dott. Ing. Maurizio LUCIA**

**Oggetto:** O.d.g. n. 49 del 31.01.2013.

In riferimento all'O.d.G. citato in oggetto le scriventi OO.SS. rappresentano quanto segue:

la Legge n. 111 del 2011 "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*" è nata per il contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni, tra cui si annoverano anche gli oneri relativi alle visite fiscali.

L'art. 5-ter disciplina in modo chiaro e semplice l'**istituto dell'assenza per malattia** del dipendente per "*...l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici...*", e non lascia spazi ad interpretazioni, tanto meno personali e finalizzate alla correzione di ipotetiche distorsioni applicative della norma. Anche perché, in via di principio generale del diritto, nell'ipotesi di dubbi interpretativi su una norma, questa va sempre interpretata nell'ottica più favorevole al soggetto destinatario e né tale interpretazione può essere demandata ad una valutazione di un organo amministrativo.

Sull'argomento, a suo tempo, si era già espresso l'Ufficio delle Politiche del Personale e Affari Generali che ha emesso un'apposita circolare esplicativa, la n. 25190 del 09.08.2011, pubblicata con O.d.G. n. 397/2011, dalla quale non si evince alcuna restrizione in materia di giustificazione dell'assenza in esame, né in capo al dipendente né, tanto meno, in capo al medico certificante.

Quest'ultimo, inoltre, secondo la Giurisprudenza corrente, nell'esercizio delle proprie funzioni, è ritenuto "Pubblico Ufficiale" e in caso di false attestazioni potrebbe incorrere nel reato di "Falso in atto pubblico" e, in concorso con il lavoratore suo assistito, nel reato di "Truffa aggravata".

Ciò premesso **le scriventi OO.SS. contestano IN TOTO** le disposizioni di cui all'O.d.G. in oggetto, e ricordando che l'argomento riguarda l'**assenza dal servizio per malattia**, si contesta in particolare:

- il capoverso 8, perché la certificazione rilasciata dal medico a seguito di visita medica o specialistica attesta la visita o la prestazione e non la semplice presenza del dipendente nell'ambulatorio;
- il capoverso 9, sulla "permanenza temporale" presso l'ambulatorio medico;
- il capoverso 10, sulla "distanza" dell'ambulatorio medico rispetto alla sede del Comando;
- il capoverso 11, insinuante atti e comportamenti non conformi alla legge da parte del dipendente e del medico;
- il capoverso 12, perché **riscrive le modalità con cui bisogna giustificare le assenze per malattia, già dettate dal legislatore nell'art. 5-ter di cui sopra!!!** ed addossa oneri all'Ufficio Gestione Risorse Umane non di sua competenza (punto 1... *desumere i tempi occorrenti per raggiungere il luogo della visita...*), al medico certificante, (punto 2... *indicazione dei tempi di durata della visita ed indicazione della impossibilità di effettuare la prestazione lavorativa del dipendente*);

Queste OO.SS. ritengono che in presenza di una precisa disciplina legale di riferimento, sono illegittime tutte le indicazioni più restrittive per cui l'assenza per malattia derivante da visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici è giustificata **esclusivamente** con le modalità previste dall'art. 5-ter della legge n. 111/2011 e quindi risulta del tutto arbitrario richiedere elementi giustificativi non richiesti dalla norma per le assenze imputabili all'istituto della malattia.

Infine, ritenendo la disposizione in questione un atto eccessivo e penalizzante per i dipendenti, nonché lesivo dei diritti dei lavoratori, dai contenuti censurabili sia da un punto di vista ordinamentale che legale, **INVITANO** la S.V. a ritirare con decorrenza immediata l'O.d.G. n. 49/2013.

Cordiali saluti.

CGIL CISL UIL CONFSAL CONAPO USB

